

STATUTO

**E.C.B.CARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA ENRICO TOTI 12

Numero REA: LT - 313025

Codice fiscale: 03206240594

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A al rep.n.22171 racc.n.14328		
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel Comune di Latina, la società cooperativa		
denominata		
"E.C.B. CARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A		
RESPONSABILITÀ LIMITATA".		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie,		
succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata		
con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO – OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro;		
suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla		
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la		
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della		
legge 381/91.		
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento		
cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la		
mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle		

	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed	
	enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie	
	anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile	
	dell’impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite	
	la gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, o in qual-siasi altra forma ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito	

	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli	
	scopi sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e	
	comunitarie emanate ed emanante.	
	La cooperativa si propone i seguenti scopi:	
	1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a	
	quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura,	
	case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed	
	ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori	
	non soci;	
	2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati,	
	servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che	
	in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di	
	servizi;	
	3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a	
	ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché	
	con organizzazioni di servizi;	
	4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi	
	utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;	
	5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni	
	professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata	
	disponibilità;	
	6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo	
	contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;	
	7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti	

	disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con	
	riferimento alle leggi emanate ed emanante;	
	8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del	
	disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti	
	idrotermali, locali di ri-trovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale	
	per concerti ed attività socio - culturali);	
	9) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri,	
	disabili psichici e fisici ed anziani;	
	10) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case	
	protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri	
	soggetti privi d'assistenza familiare;	
	11) centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;	
	12) soggiorni vacanze;	
	13) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di	
	collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e	
	parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per	
	assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del	
	diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	14) la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e	
	ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento	
	degli scopi sociali;	
	15) la sviluppo studi sulle condizioni ed i problemi delle persone	
	svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;	
	16) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele -	
	medicina;	

	17) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;	
	18) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;	
	19) l'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;	
	20) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	21) la creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;	
	22) servizio di segretariato sociale e informagiovani;	
	23) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;	
	24) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	25) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione auto-noma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001.	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici -	

	Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a	
	persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di	
	difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di	
	emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture	
	alberghiere e simili.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:	
	• collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la	
	progetta-zione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire	
	congiuntamente;	
	• assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre	
	imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e	
	partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e	
	proprie fidejussioni;	
	• dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano	
	affini o complementari a quelli della cooperativa;	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli	
	scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991),	
	commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91)	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di	

	collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa	
	ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può	
	ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento	
	approvato con decisione dei soci.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, nonché accettare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai	
	sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile in-vestimento e non di collocamento sul mercato.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche	

	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che, per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle	
	proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di	
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione	
	dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano	
	in possesso dei requisiti che vengono ritenuti necessari per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono altresì essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti	
	non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa.	

	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il	
	rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della	
	scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel	
	libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	

	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	eventuale indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione e capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 38 e 39 del presente statuto e di presa visione	
	effettiva del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale	
	nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di Fax;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	

	coerenti con lo scopo mutua-listico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva con-vocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota	
	integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbliga-ti:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approva-zione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	

	adottate da-gli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)	
	e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti im-prese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	Cooperativa salvo espres-sa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio	
	lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando	
	le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)	
	e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di	
	quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunica-zione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	

	successivamente. Le suddette variazioni han-no effetto dal momento della	
	loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero	
	per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno	
	due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	d) Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i	
	seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	

	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto	
	salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto	
	nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel	
	caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di	
	lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato	
	in via definitiva l'attività di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia	
	entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al	

	pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la	
	risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e 39, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del	
	provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottene-re il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote intera-mente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	

	imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio,	
	comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545	
	quinquies, comma tre, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione	
	del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro i 5 an-ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d)	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	

	fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	
	della Legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad €. 100,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno,	
	lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	

	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà	
	ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il	
	valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote	
	emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	

	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti	
	spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	lettera d) dell'art. 18, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso il termine minimo di	
	durata del conferimento, stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle	
	quote ai sensi del precedente articolo, a semplice richiesta. La decorrenza	
	del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote	
	ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	

	potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	

	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita	
	dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	

	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di azioni di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI ED AMMINISTRAZIONE DELLA	
	COOPERATIVA	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) la nomina, la struttura nonché la revoca dell'Organo amministrativo;	
	c) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	d) la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente	

	statuto;	
	h) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	j) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci	
	k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto prescritto al successivo articolo ed	
	in alternativa al metodo collegiale ivi previsto, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto	
	un'adeguata informazione. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo	
	amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, lo stesso	
	potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e	
	approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi	
	l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	

	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di	
	sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto	
	contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	sette giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita	
	dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel	
	presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro	
	quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo	
	voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	

	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la	
	sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f), h), i) e j) del	
	precedente articolo 24, nonché in materia di ammissione di soci, di	
	emissione di quote di sovvenzione ed in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo	
	richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma	
	può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata	
	A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	

	trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal	
	libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea senza ritardo, e	
	comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si	
	reputa valida-mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione	
	per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto	
	di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e	

	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui	
	o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	
	particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della	
	Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	

	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o	
	con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato	
	dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea che	
	ne determina, di volta in volta, il numero.	
	La Società amministrata da un Consiglio di Amministrazione elegge nel	
	suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.	

	La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta	
	tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il	
	periodo determinato dai soci al momento della nomina, periodo di mandato	
	che non potrà comunque superare i limiti imposti dal codice civile. Gli	
	Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle riguardanti	
	l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli	
	purchè sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di	
	unico documento, inviato per tempo a tutti i Consiglieri, dal quale dovrà	
	risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	

	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di	
	sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto	
	contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da	
	ciascun Amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento	
	oggetto della decisione, del quale il Consigliere consenziente dichiara di	
	essere sufficientemente informato. Tutti i Consiglieri devono essere	
	informati per tempo. I consensi possono essere trasmessi presso la sede	
	della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società,	
	nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima	
	comunicazione, i consensi della maggioranza degli Amministratori.	
	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori, Sindaci e	
	revisore legale dei conti, se nominati, indicando:	
	- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della	
	consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto	
	favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è	

	conservata dalla società per almeno cinque anni.	
	Art. 32 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso di decisioni	
	che riguardano l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e	
	l'approvazione del progetto di bilancio, il Consiglio di Amministrazione	
	deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da al-meno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può	
	essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o	
	inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	

	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire	
	in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di	
	partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di	
	parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata	
	a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al	
	Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o	
	di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore	
	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori	
	possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto	

	dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale	
	l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	

	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori	
	investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di	
	Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori	
	Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli	
	stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie	
	di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti	

	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	La Società, ricorrendo le condizioni di legge, potrà nominare un Sindaco	
	unico.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il Sindaco unico, quando nominati, esercitano anche	
	la revisione legale dei conti quindi tutti i nominati dovranno essere revisori	
	legali in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	

	di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	
	Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 150.000,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di	
	designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma	
	1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del	
	D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	

	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della	
	costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che pro-muove l'attivazione della procedura.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o	
	più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	

TITOLO IX		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art. 42 (Regolamenti)		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per		
disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole		
inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo,		
oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà		
elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente		
all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le		
modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti		
l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno istituiti.		
Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)		
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di		
devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili		
annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della		
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In		
particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:		
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo		
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al		
capitale effettivamente versato;		
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai		
soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo		
previsto per i dividendi;		
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;		
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero		

41 di 42

[illegible]